TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

Art. 328

Contestazione delle violazioni per infedele dichiarazione

Nei casi di vertenza fra la dogana e l'operatore disciplinati dalle disposizioni del presente testo unico, alla contestazione delle contravvenzioni e degli illeciti amministrativi per infedeli dichiarazioni doganali puo' procedersi solo dopo che lo accertamento sia divenuto definitivo. Non si fa luogo alla contestazione delle violazioni predette quando la vertenza fra la dogana e l'operatore in ordine allo accertamento concerna la qualificazione di merci che non siano previste dalla tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, per le quali debba intervenire il decreto di assimilazione di cui all'art. 4 delle disposizioni preliminari alla tariffa medesima.

Versione in vigore dal 12 aprile 1973, non più in vigore dal 16 novembre 1978 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia doganale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Titolo	VII — Violazioni doganali
Capo	III — Disposizioni comuni al contrabbando, alle contravvenzioni, agli illeciti amministrativi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-328-contestazione-delle-violazioni-per-infedele-dichiarazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it